

Allegato “C” al n. 10447/5724 di repertorio

FONDAZIONE

Luisa Riva

STATUTO

Art.1

Denominazione

E' costituita una Fondazione denominata

"Fondazione Luisa Riva ETS".

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

La fondazione si propone di continuare a ravvivare le opere e la tradizione dell'"OPERA PIA PENSIONE BENEFICA GIOVANI LAVORATRICI E LEGATO MARIA PAOLINI", operante in Milano sin dal febbraio 1893, dalla quale trae origine e ne rappresenta la continuità.

Art.2

Sede

La Fondazione ha sede in Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, ovvero di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

L'ambito territoriale della Fondazione è quello della Regione Lombardia.

Art.3

Scopi e attività di interesse generale esercitate

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale, in particolare in ambito sanitario, *infra* individuate.

La Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza morale, materiale e sanitaria, all'educazione, all'avviamento al lavoro o ad una professione a favore di giovani privi di valido sostegno familiare che si trovino in stato di difficoltà.

Nel perseguitamento degli scopi di cui sopra, la Fondazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

- prestazioni socio-sanitarie [art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];
- formazione universitaria e post-universitaria sociale [art. 5, co. 1, lett. g), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 2017 n. 117 [art. 5, co. 1, lett. i), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];
- beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 2017 n. 117 [art. 5, co. 1, lett. u), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];

La Fondazione può quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito dell'attività di interesse generale:

- gestire attività di accoglienza come case famiglia, pensionati, residenze protette destinate a donne con bambini provenienti da situazioni a rischio di qualsiasi genere;
- promuovere e organizzare convegni, incontri e corsi di aggiornamento;
- pubblicare atti congressuali, dispense o quanto altro utile al raggiungimento dei fini previsti dai precedenti punti;
- sostenere, anche economicamente, progetti di assistenza e inserimento lavorativo e scolastico, nonché iniziative di formazione e di ricerca scientifica;

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e comunque da quelle espressamente menzionate dall'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, fatta eccezione per le attività diverse consentite dal presente statuto in quanto secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art.4

Attività diverse e di raccolta fondi

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'ente potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari

e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, nonché in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui e prestiti, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguitamento di scopi analoghi o complementari a quelli della Fondazione medesima;
- costituire o partecipare, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguitamento dei propri scopi, a società.

Il tutto nel rispetto e nei limiti posti dalle vigenti norme di legge e delle norme dettate dal presente Statuto.

La Fondazione intende valorizzare le reti di volontariato e le associazioni culturali e artistiche esistenti sul territorio e favorire l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che prestano la loro opera nei propri ambiti di attività, o ad essi complementari. Tutte le attività possono essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, mediante accordi e collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Cooperative e altri soggetti operanti nel settore artistico, enti pubblici e/o privati.

La Fondazione può partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.5

Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo. Nei limiti di legge ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

Vigilanza

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione è soggetta all'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi di legge.

Art.7

Patrimonio e Fondo di Dotazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, così come fissato nell'atto costitutivo e in ultimo proveniente dai beni posseduti dall'Opera Pia "Pensione Benefica e Legato Maria Paolini";
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguitamento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri soggetti ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.8

Fondo di gestione Differenze dal Patrimonio ?

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori e dei Partecipanti;
- da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari;
- dai proventi e ricavi delle attività di interesse generale;
- dai proventi e ricavi delle attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 2017 n. 117.

Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.9

Esercizio finanziario – Bilancio – Divieto di ripartizione

L'esercizio finanziario ha inizio con il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 maggio successivo il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, redatto e depositato in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 2017 n. 117, nonché, ove richiesto dalla legge, il Bilancio Sociale redatto secondo le indicazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio e, in caso di redazione, il bilancio sociale devono essere trasmessi a tutti i Fondatori.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'Ente.

Art.10

Fondatori

Sono Fondatori coloro che sono stati così qualificati in sede di delibera di trasformazione dell'Associazione "ASSOCIAZIONE DONNA E MADRE E LEGATO MARIA PAOLINI (ONLUS)" nella Fondazione "LUISA RIVA ETS" e le persone fisiche e giuridiche che abbiano contribuito in modo rilevante con l'apporto di beni, denaro o della propria opera all'attività della Fondazione e che vengono riconosciuti come tali, nel rispetto di criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguiti e con l'attività di interesse generale svolta, con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Fondatori. In deroga al disposto del d.lgs 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, la deliberazione di ammissione a Fondatore è inappellabile.

I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, o fino a diversa espressione di volontà (i.e. rinuncia), da esercitarsi mediante raccomandata A/R o a mezzo PEC indirizzata al Presidente della Fondazione, mentre i Fondatori persone giuridiche fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, compreso lo scioglimento volontario, ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali, ovvero fino a espressione di diversa volontà, da esercitarsi nelle medesime forme previste per i Fondatori persone fisiche.

I Fondatori possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione possono individuare i soggetti che prenderanno il loro posto al verificarsi di una qualunque fattispecie di rinuncia, decesso e cessazione del rapporto a qualunque titolo, previo consenso dei soggetti prescelti stessi; tali decisioni dei Fondatori dovranno essere approvate con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Fondatori, ove sussista.

Art.11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Fondatori
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di Controllo

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117 e comunque in tutti i casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.12

L'assemblea dei Fondatori

L'assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni di calendario prima di quello previsto per l'adunanza. Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora dell'adunanza.

L'assemblea dei Fondatori è validamente costituita in presenza della metà dei Fondatori e delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per quanto *infra*.

Hanno diritto di voto i Fondatori che hanno acquisito tale qualifica da almeno tre mesi. Ogni Fondatore ha diritto a un voto.

Un Fondatore può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro Fondatore. Nessun Fondatore può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea dei Fondatori provvede a nominare il Presidente della Fondazione (fatta eccezione per la prima nomina che avverrà in sede di atto costitutivo ad opera del Fondatori).

L'assemblea dei Fondatori delibera sul numero e sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, sulla durata in carica dell'Organo Amministrativo, sulla nomina dell'Organo di Controllo, sulla approvazione dell'ammissione di nuovi Fondatori, nonché su tutte le altre materie attribuite dalla legge alla competenza dell'assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea può deliberare l'attribuzione di compensi ai membri del Consiglio e ai membri dell'Organo di Controllo, nei limiti posti dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 2017 n. 117.

L'assemblea delibera inoltre sulle modifiche statutarie, anche eventualmente proposte dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori si possono svolgere anche per

audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea dei Fondatori può richiedere al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative all'amministrazione della Fondazione, nonché prendere in visione tutti gli atti ad essa relativi.

In presenza di unico Fondatore, allo stesso competono tutti i poteri attribuiti nel corso del presente statuto all'assemblea dei Fondatori.

Art.13

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 10 (dieci) membri nominati dall'assemblea dei Fondatori, che ne determina il numero.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dal presente statuto all'assemblea dei Fondatori. Esso può delegare parte dei propri poteri a singoli membri.

In particolare, provvede a:

- redigere il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, la cui redazione è obbligatoria, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;
- entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o laddove ciò sia ritenuto utile, redigere il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;

- proporre all'Assemblea dei Fondatori i soggetti che entrano a fare parte della Fondazione come Fondatori;
- deliberare circa le attività diverse, secondarie e strumentali, che la Fondazione può esercitare;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Esso inoltre può approvare uno o più regolamenti che stabiliscano le modalità di funzionamento della Fondazione, e propone all'Assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri, tra i quali il Presidente.

Art.14

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

Con le medesime modalità sono invitati i membri dell'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora di svolgimento della riunione. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, scelto anche al di fuori del Consiglio e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.15

Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori alle liti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al Vice od ai Vice Presidenti, i quali, in caso di sua assenza od impedimento, ne svolgono le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Almeno una volta l'anno il Presidente – o altro membro del Consiglio di Amministrazione dallo stesso delegato – relaziona all'assemblea dei Fondatori sull'attività della Fondazione.

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Art.16

Organo di Controllo

L'assemblea dei Fondatori nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi; la designazione del Presidente spetta all'assemblea dei Fondatori.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 2017 n. 117, e in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Revisione legale dei conti

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117 e in tutti i casi in cui sia obbligatorio ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora sussistano i requisiti di legge, la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

Art. 18

Scioglimento – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad altri Enti di Terzo Settore individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 2017 n.117

Art.19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della legge 106/2016 e del D.lgs. 117/2017 e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Angelo Riva

F.to Carlo Saggio notaio